

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 49

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTEOTTI GIAN CARLO, MARTONI, SARAGAT, DE CARO, ROSSI PAOLO,  
BERTINELLI, MACRELLI, CAMANGI, BERLINGUER, GREPPI, TARGETTI,  
GULLO, BUCALOSSI, BOZZI, LA MALFA**

*Presentata il 23 luglio 1958*

Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale e modifiche agli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561, per quanto riguarda la propaganda antioprocreativa

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già due volte nelle passate legislature, la prima nel 1951 ad opera dei colleghi Bennani e Preti, la seconda nel 1953 ad opera dei colleghi Preti, Matteotti, Macrelli, Cortese, Saragat, Bozzi, Sansone, Targetti, Gullo, De Caro, Rossi Paolo ed altri, è stata proposta l'abrogazione delle leggi demografiche fasciste (proposta n. 421) ed in particolare dell'articolo 553 del Codice penale.

L'azione svolta dal fascismo infatti per forzare l'aumento dell'aliquota di natalità del nostro paese ha trovato la sua massima espressione giuridica:

1°) nell'articolo 553 del Codice penale che dice: « chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino ad un anno ».

2°) negli articoli 112 e 114 del testo unico della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 731, i quali stabiliscono che è vietato mettere in circolazione scritti che divulgano anche in modo indiretto o simulato, o sotto « pretesto » terapeutico o scientifico mezzi ri-

volti ad impedire la procreazione o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono comunque informazione sul modo di procurarsene o servirsene (è previsto l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 16.000);

3°) nell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561, per il quale si può far luogo al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stanpati che divulgano mezzi rivolti ad impedire la procreazione o illustrano l'impiego di essi o danno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti.

In nessuna legge italiana prima del fascismo vi era mai stato nulla di simile, e quindi l'abrogazione di questi articoli non solo deve logicamente seguire l'abbandono già avvenuto della politica imperiale che li ha creati, ma è inoltre richiesta oggi da tre ordini di esigenze:

- 1°) economiche;
- 2°) giuridico costituzionali;
- 3°) sanitarie.

1. — Non vi è nessuno che possa negare lo stretto collegamento che esiste fra eccesso di popolazione e disoccupazione in un paese come l'Italia che, con una densità di 161 abitanti per chilometro quadrato superata nel mondo solo dall'Inghilterra dalla Germania dal Benelux e dal Giappone e che è dieci volte superiore a quella degli Stati Uniti, arriva oggi a quasi 49 milioni di abitanti.

Data la quasi completa saturazione delle risorse naturali della Nazione (circa il 50 per cento della nostra superficie è coltivata rispetto alla media europea del 30 per cento con la deforestazione di quasi tutto il paese e gravissimi fenomeni di erosione, saturate così le risorse dello zolfo, dell'energia idrica e praticamente degli idrocarburi) la creazione di nuovi posti di lavoro viene a costare secondo l'ultima relazione economica (marzo 1958) all'economia nazionale circa 11 milioni di investimenti lordi per ogni nuovo operaio occupato.

Quindi dato questo alto costo gli investimenti eccezionali degli ultimi anni di oltre 3.000 miliardi l'anno hanno appena scalfito la massa permanente di circa 1 milione e mezzo di disoccupati, che restano il problema centrale della nuova Repubblica che ha rinunciato a risolvere sui campi di battaglia tale problema.

In un paese in tali condizioni la differenza fra le nascite e le morti si aggira ancora sulle 400.000 unità annue anche secondo gli ultimi dati che denunciano fra l'altro una natalità ancora in aumento, e lo Stato è spesso costretto a mendicare importazione di capitali, commesse estere o aumento di quote emigratorie presso gli altri paesi per risolvere tali problemi.

La permanenza della legislazione fascista è quindi in aperto stridente contrasto con questa politica e con la soluzione del problema della disoccupazione prospettata dal piano Vanoni.

La stessa Chiesa cattolica ha da tempo avvertito l'importanza di esso e, senza rifarci addirittura all'enciclica « Casti connubi », assai più recentemente padre Rotondi rispondendo nella *Civiltà cattolica* ad un giornalista che lo intervistava scrive: « quando ci sono dei motivi seri è lecito non mettere al mondo dei bambini e l'uso dei periodi agenesiaci è talmente regolare da non mettere in peccato mortale nemmeno quei coniugi che per mezzo di esso evitano i bambini senza un giustificato motivo. La divulgazione del metodo Knaus più che giustificata appare necessaria, urgente ».

Lo stesso Pontefice il 28 dicembre 1951 ricevendo i partecipanti al Convegno del Fronte della Famiglia in modo egualmente esplicito diceva: « La Chiesa sa considerare con simpatia e comprensione le reali difficoltà della vita matrimoniale ai nostri giorni. Perciò nell'ultima nostra allocuzione sulla morale coniugale abbiamo affermato la legittimità ed al tempo stesso i limiti, in verità ben larghi, di una regolamentazione della prole... ».

2. — Dal punto di vista giuridico costituzionale non vi è dubbio che le leggi che proibiscono attualmente la diffusione dei mezzi anticoncezionali su riportate costituiscono una misura oppressiva e liberticida messa nella legislazione italiana solo dalla dittatura fascista; prova ne sia che il loro precedente diretto va cercato negli articoli 113 e 115 del testo unico della legge di pubblica sicurezza varata dal fascismo il 16 novembre 1926 cioè all'indomani del colpo di Stato costituzionale con cui vennero rovesciate le libertà democratiche in Italia. Nessun Codice infatti o legge precedente aveva mai contemplato tale diffusione di informazioni come reato.

Tali articoli di legge in particolare contraddicono alle seguenti libertà riconosciute nella nostra Costituzione:

a) l'articolo 18 della Costituzione sancisce che « i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale »; ora mentre nessuna legge considera crimine l'uso dei mezzi contraccettivi da parte di chicchessia, l'organizzazione di associazioni per la discussione e la diffusione di essi risulta invece incriminabile;

b) la libertà di ricerca di dibattito e di stampa è riconosciuta all'articolo 21 della Costituzione; gli articoli 112 e 114 citati vietano la diffusione di scritti, disegni, ecc. rivolti ad impedire la procreazione anche sotto « pretesto terapeutico o scientifico o che illustrino l'impiego dei mezzi stessi »;

c) l'articolo 30 infine della stessa Costituzione impone ai genitori di provvedere ad allevare convenientemente i figli; tale dovere non è dissociabile dal diritto di decidere liberamente se e quando in base alle proprie possibilità tali figli vadano concepiti.

Che i citati articoli della legge di pubblica sicurezza e del Codice penale siano in totale contrasto con la Costituzione e le leggi vigenti ci è stato dimostrato anche dall'atteggiamento della magistratura italiana che ha assolto ripetutamente (Tribunale di Napoli, 8 maggio 1950; Corte d'appello di Roma,

30 ottobre 1951; Tribunale di Milano, 30 maggio 1952) medici incriminati come autori di pubblicazioni informative in materia anti-concezionale con la formula che il fatto non costituisce reato.

3. — Dal punto di vista sanitario serve ricordare che la propaganda in favore dei metodi contro la procreazione era stata messa dal fascismo non fra i delitti contro la moralità ma contro la sanità e l'integrità della stirpe. Alcuni ancora oggi con mentalità simile sostengono che abolendo la legislazione fascista la popolazione italiana si dedicherà in massa a dannose pratiche contro la procreazione che porteranno danno alla razza.

La verità sta esattamente all'opposto. Anzitutto dal punto di vista sanitario va ricordato che la natalità eccessiva si ripercuote dannosamente sullo sviluppo fisico dei figli delle famiglie numerose, come indicato da varie rivelazioni sia antropometriche, sia psichiche: dai dati raccolti dalla *Royal Commission of Population* britannica e pubblicati nel suo rapporto al Parlamento del 1949 risulta che il rendimento intellettuale medio dei figli di famiglie numerose è senza altro inferiore a quello degli altri. La superprolificità inoltre riflettendosi anche nel sovraffollamento degli alloggi porta a constatati danni sanitari.

Ma questo è ancora il meno. La conseguenza più grave dell'esistenza di queste leggi è che la popolazione italiana pressata dalle urgenti necessità economiche proprio oggi è costretta a cercare nella clandestinità i mezzi per limitare il numero della propria prole non potendoli ottenere da istituzioni sanitarie libere, garantire e autorizzate quali esistono in tutto il mondo anglosassone, nella Scandinavia, in India, Giappone, Benelux e persino in alcune Nazioni del mondo comunista.

Una statistica Doxa infatti del luglio 1953 ci dice che circa il 60 per cento delle famiglie italiane, ivi comprese le cattoliche osservanti, fanno qualcosa per limitare la natalità eccessiva; e quando la stessa statistica è andata ad indagare quali mezzi si

usano per questo ne è emerso fra l'altro che il 70 per cento delle coppie interrogate ha dichiarato di « sapere » che uno dei mezzi usati allo scopo è il procurato aborto clandestino per il quale esiste notoriamente nel Paese una vasta organizzazione medica con tariffe a carattere nazionale. Non vi è dubbio che l'impulso disastroso impresso all'aborto procurato deriva dall'ignoranza dei metodi che permettano di prevenire la concezione. Si ha ragione di ritenere che oggi in Italia ci si aggiri attorno ad un numero di 800.000 aborti procurati l'anno. Tale cifra è dedotta dalla eguale cifra di aborti constatata in Francia da diversi fonti e i cui calcoli sono riportati nel volume *Les enfants malgré nous* di Jacques Derogy, sia da recenti inchieste giornalistiche italiane dalle quali è rivelato come i ginecologi italiani in media registrino nelle cartelle cliniche delle loro pazienti un aborto procurato per ogni figlio vivente; aggirandosi la natalità italiana attorno a una cifra superiore agli 800.000 nati vivi l'anno il numero degli aborti procurati è sicuramente di quest'ordine con ovvi pericoli sanitari e gravi devastazioni psichiche per le donne.

L'abolizione quindi di tale articolo di legge non solo non ha nulla a che fare con l'istigazione all'aborto, ma deve servire proprio a combattere la paurosa diffusione che questo metodo ha assunto nella clandestinità portata dalle leggi fasciste (la punizione dell'aborto è contemplata nell'articolo 548 del Codice penale che non proponiamo di abolire dato che esso si ispira a preoccupazioni di ordine diverso da quelle che ispirano l'articolo 553).

Mentre la democrazia arriva oggi a rendere lecito non solo ogni tipo di propaganda politica, ma anche quella contro il principio stesso della religione, cioè in favore dell'ateismo, non è concepibile che nell'Italia democratica sia condannata la propaganda anche scientifica per limitare la procreazione di fronte ai gravissimi fenomeni economici e sanitari che la sovrappopolazione porta con sé in tutto il paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

L'articolo 553 del Codice penale è abrogato.

### ART. 2.

All'articolo 112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: « ad impedire la procreazione o ».

### ART. 3.

All'articolo 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: « a impedire la procreazione o ».

### ART. 4.

All'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561, sono soppresse le parole: « a impedire la procreazione o ».